



COMUNE DI VICENZA

CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 52 del 12/11/2020.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE - TRASFORMAZIONE DI VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. IN SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI VICENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAR DATA DAL 1/1/2021 ALLA SOCIETA' IN HOUSE VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. DEI SERVIZI NEVE, VERDE PUBBLICO, STRADE, SEGNALETICA, GESTIONE TECNICA E ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFISSIONI, PATRIMONIO ABITATIVO, SERVIZI CIMITERIALI

L'anno duemilaventi addì 12 del mese di Novembre alle ore 15:07, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso del 6 Novembre 2020 (P.G.N. 168937).

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con proprio decreto pgn. 56693 del 16/04/2020.

La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.

Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
RUCCO FRANCESCO	P		MALTAURO JACOPO	P	
ALBIERO ROBERTA	P		MARCHETTI ALESSANDRO	P	
ASPROSO CIRO	P		MAROBIN ALESSANDRA	P	
BAGGIO GIOIA	P		MOLINARI MARCO		A
BALBI CRISTINA		A	NACLERIO NICOLO'	P	
BARBIERI PATRIZIA	P		PELLIZZARI ANDREA	P	
BERENGO ANDREA	P		PUPILLO SANDRO	P	
BUSIN FILIPPO	P		REGINATO MATTEO	P	
CASAROTTO VALTER		A	ROLANDO GIOVANNI BATTISTA	P	
CATTANEO ROBERTO	P		SALA ISABELLA	P	
CIAMBETTI ROBERTO	P		SELMO GIOVANNI	P	
COLOMBARA RAFFAELE		A	SOPRANA CATERINA	P	
DALLA ROSA OTELLO	P		SORRENTINO VALERIO	P	
D'AMORE ROBERTO	P		SPILLER CRISTIANO	P	
DANCHIELLI IVAN	P		TOSETTO ENNIO	P	
DE MARZO LEONARDO	P		ZOCCA MARCO	P	
LOLLI ALESSANDRA	P				

Presenti: 29 - Assenti: 4

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio.

Si dà atto che il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario Generale sono presenti nello stesso luogo, presso la sede municipale - “Sala G. Chiesa”.

Sono designati a fungere da **scrutatori** i consiglieri sigg.: Dalla Rosa Otello, Pellizzari Andrea, Soprana Caterina.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti **assessori**: Celebron Matteo, Ierardi Mattia, Lunardi Marco, Siotto Simona, Tolio Cristina, Tosetto Matteo.

Durante la trattazione dell'oggetto, entra, collegandosi in videoconferenza, il cons. Colombara; rientrano, collegandosi in videoconferenza, i cons. Balbi, Casarotto, Molinari (presenti 33).

Prima della votazione dell'oggetto, risultano aver interrotto il collegamento in videoconferenza i cons. Balbi, Colombara, Dalla Rosa, Marobin, Rolando, Sala. I cons. Asproso, Berengo, Marchetti, Pupillo, Selmo, Spiller, Tosetto dichiarano di non partecipare al voto (presenti 20).

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso:

- che A.I.M. VICENZA nasce nell'anno 1914 per gestire i servizi di acqua elettricità e gas, successivamente implementando i suoi servizi con il trasporto pubblico nel 1955;
- che deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/4446 del 7.3.1995 viene approvata l'istituzione dell'Azienda Speciale "Aziende Industriali Municipali "(A.I.M.) per la gestione di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8.6.1990 n. 142;
- che il Consiglio Comunale con il provvedimento n. 60/20220 del 25/7/2000 delibera la Trasformazione in S.P.A. dell'Azienda Speciale A.I.M. ai sensi dell'art. 17, comma 51, della Legge 127/97;
- che il Consiglio Comunale con il provvedimento n. 22/32615 del 24/6/2004 approva il Progetto di riorganizzazione societaria di A.I.M. Vicenza Spa, che determina la scissione societaria parziale proporzionale ex art. 2504 *septis* del codice civile, attraverso la creazione di A.I.M Holding Spa e sei società di scopo;
- che il Consiglio Comunale con il provvedimento n. 5/6376 del 31/01/2008 approva le linee guida di un nuovo progetto di ristrutturazione del Gruppo AIM, che riduce la strutturazione aziendale a due società, A.I.M Vicenza Spa e A.I.M Vendite, e la contestuale creazione di quattro divisioni operative;
- che il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 46/43777 del 6/07/2009 ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE _ Trasformazione di A.M.C.P.S. da Azienda Speciale in srl, ridenominazione in "A.M.C.P.S. srl" e approvazione del nuovo Statuto della società;
- che il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 47/43784 del 6/07/2009 ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE – Fusione per incorporazione di A.M.C.P.S. srl in AIM Vicenza Spa;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 15/12/2010 che ha approvato la Ricognizione delle partecipazioni del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seguenti della legge 2445/2007, nella parte relativa alla soc. AIM Vicenza spa ha rilevato che la società *svolge attività di interesse generale e pertanto rientra nelle finalità e nelle funzioni istituzionali del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.*
- che il Consiglio comunale ha sancito l'uscita della società dal regime "in House" con la deliberazione n. 15/24436 del 26 marzo 2013 "AZIENDE PARTECIPATE - Attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di servizi pubblici locali, per la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Lo scopo era quello di sviluppare la capacità industriale di AIM Vicenza s.p.a. e delle società operative di scopo Valore Ambiente s.r.l., AIM Mobilità s.r.l., Valore Città AMCPS s.r.l. e AIM Servizi a Rete s.r.l. operanti nei servizi pubblici locali";
- che con la deliberazione n. 5 del 17/03/2015 il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano industriale 2014/2018 della società come poi precisato nel DUP 2015-2017 (approvato con deliberazione di C.C. n.18/2015), fornendo direttive volte a rafforzare le linee strategiche già

contenute nel suddetto piano ed, in particolare, indicando di proseguire con maggiore determinazione a ricercare percorsi aggregativi con altre aziende a controllo pubblico per rafforzare dimensione, efficacia, efficienza ed economicità del Gruppo;

- che il Piano operativo di cui alla legge 190/2014, commi 611 e seguenti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/39468 del 16/4/2015 ha previsto nella parte che riguarda la Società AIM Vicenza Spa che la stessa dovrà *“proseguire l'attuazione del piano industriale 2014/2018 nelle modalità e nelle direttive indicate dal Consiglio Comunale in data 17/3/2015”* con delibera n. 5;

- che nel DUP 2017/2019 approvato con deliberazione de Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/01/2017 si è ritenuto di confermare anche per l'anno 2017 le direttive valide per gli anni precedenti in linea con il Piano industriale 2014/2018 del Gruppo AIM;

- che AIM Vicenza Spa, a seguito degli indirizzi contenuti nella delibera CC n.30 del 25/07/2017 avente ad oggetto: BILANCIO – Presentazione del documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2020, ha provveduto ad emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, allo scopo di finanziare gli investimenti previsti dal piano industriale. L'emissione dei suddetti strumenti e la loro quotazione in un mercato regolamentato consente di rientrare nella previsione dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 175/16, modificato dal D. Lgs. 100/17, così come indicato nella comunicazione di AIM del 21/9/2020, prot 139214 del 22/9/20;

- che nel DUP 2019/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 12/12/2018 la nuova Amministrazione comunale a seguito delle elezioni del 10/06/2018 ha indicato, fra le altre, la seguente direttiva: *“L'Amministratore unico di AIM Vicenza Spa dovrà inoltre valutare le opportunità aggregative, in particolar modo a livello regionale, finalizzate ad una crescita dimensionale e al perseguimento di economie di scala e sinergie operative”*;

- che con deliberazione n. 57 del 12/12/2018 Il Consiglio comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2017 dal Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, confermando sostanzialmente quanto precedentemente approvato;

- che con deliberazione n. 75/196841 dell'11/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022, il Consiglio Comunale ha disposto le seguenti direttive:

“1) l'Amministratore unico di AIM Vicenza Spa dovrà proseguire nella ricerca e valutazione delle opportunità aggregative finalizzate ad una crescita dimensionale e ad ottenere economie di scala e sinergie operative per un migliore posizionamento sul mercato del Gruppo AIM, privilegiando la qualità e la stabilità di erogazione dei servizi agli utenti del territorio vicentino.

2) l'Amministratore unico di AIM Vicenza Spa dovrà porre in essere in accordo con la Giunta comunale, una analisi tecnica ed economico-finanziaria sulla possibilità di una gestione in house di alcuni servizi pubblici locali attualmente erogati al Comune di Vicenza, con particolare riguardo a quelli rientranti nel global service ed agli altri servizi manutentivi o di gestione dei beni comunali con lo scopo di individuare le migliori condizioni di erogazione dei servizi al Comune e indirettamente alla collettività che rappresenta”;

- che sulla base delle suddette direttive del Consiglio comunale sono state adottate le seguenti delibere:

- CC n. 62 del 3/12/19, ad oggetto *“Scissione AIM Vicenza Spa e adozione regime in house per alcuni servizi pubblici locali a favore del Comune di Vicenza. Linee di indirizzo.*
- delibera CC n. 46 del 8/10/2020 ad oggetto *“Aziende partecipate. Fusione tra la società AIM Vicenza Spa e AGSM Verona Spa, che prevede, nel protocollo di*

integrazione al punto 7.3 let. D, “*AIM potrà procedere alla cessione della partecipazione AMCPS nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune e nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge*”;

- che con determina dirigenziale n. 824 del 21/5/2020 si è provveduto ad affidare allo Studio Terrin e Associati di Padova un servizio di consulenza ed assistenza amministrativa, industriale, economica e legale finalizzata all’analisi dei presupposti ed eventualmente alla costituzione da parte del Comune di Vicenza di una Società in house;

- che con delibera dell’Assemblea di AIM Vicenza Spa del 3/11/20 quest’ultima ha deliberato quanto segue: ” di procedere alla distribuzione di una porzione di euro 3.500.000,00 della voce "Riserve di fusione" iscritta nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e confermata nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 mediante assegnazione all'unico socio, con efficacia dal giorno 1 dicembre 2020, dell'intera quota rappresentante il 100% del capitale sociale della società "Valore Città AMCPS srl”;

- che, in ogni caso, risulta che il bilancio Valore Città AMCPS è certificato da BDO Italia Spa il 20/3/20,rendendo non rilevante il rischio di sopravvenienze passive;

- che, in particolare, a seguito della fusione di AIM Vicenza Spa con AGSM Verona Spa disposta con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 8/10/2020, si presenta l’opportunità di configurare AMCPS quale società in house finalizzata alla gestione ottimale di alcuni servizi comunali;

Considerato in particolare quanto segue:

- Dal punto di vista normativo, perchè una società possa ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni, deve possedere determinati requisiti che, recependo l’ormai consolidata produzione giurisprudenziale comunitaria, sono, oggi, precisamente disciplinati dal coordinato risposto degli articoli 4, 16 del D.Lgs.175/2016 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la società deve avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. 175/2016;
- l’Amministrazione deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In particolare l’amministrazione deve avere poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e le modalità temporali del controllo, previste nello Statuto o nell’atto costitutivo o in un patto parasociale, devono cumulativamente articolarsi in un necessario controllo “ex ante”, un controllo “contestuale”, e un controllo “ex post”;
- oltre l’80% del fatturato relativo alle attività della persona giuridica controllata deriva dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione controllante; la produzione ulteriore che può essere rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;
- nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati , ad eccezione di quanto previsto all’art. 5 comma 1 lett. c) del citato d.lgs. 50/2016.

Al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza è stato istituito presso l’Anac l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L’iscrizione in tale elenco avviene previa verifica da parte dell’Anac

dell'esistenza dei requisiti prima delineati. La presentazione della domanda di iscrizione consente alle amministrazioni, sotto la propria responsabilità, di effettuare gli affidamenti diretti dei contratti.

Con Linee guida n. 7, approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 è stato disciplinato il procedimento per l'iscrizione all'elenco.

- tutto ciò premesso si rende necessario apportare allo statuto della società le opportune modifiche idonee a rendere la persona giuridica in oggetto una società in possesso di tutti i descritti ed imprescindibili requisiti dell'in house. A tal fine rilevano, principalmente, le seguenti modifiche proposte :

- art. 2, comma 1 relativo all'individuazione dell'oggetto sociale esclusivo in conformità alla previsione del combinato disposto degli articoli 4 commi 2 e 4 del d.lgs. 175/2016
- art. 2 comma 1 penultimo capoverso relativo al limite minimo di fatturato derivante da attività a favore dell'Amministrazione controllante in conformità all'art. 16 comma 3 del d.lgs. 175/2016 e art. 5 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016
- art. 5 comma 1 relativo all'esclusività del capitale pubblico in conformità all'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e all'art. 16 comma 1 del d.lgs. 175/2016
- art. 12 relativo alle modalità di esercizio del controllo analogo in conformità agli articoli 16 del d.lgs. 175/2016 e 5 commi 1 lett. a) e 2 del d.lgs. 50/2016

Lo statuto della Società (**allegato 1**) prevede, altresì, che:

- a) il capitale sociale è pari a Euro 3.500.000,00;
- b) l'organo amministrativo è costituito da un Amministratore unico, fatta salva la facoltà dell'assemblea della società di prevedere un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, ivi compreso il Presidente, nel rispetto dei vincoli e delle procedure di cui all'art. 11 comma 3 del d.lgs.175/2016;
- c) gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.. Agli amministratori si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016 e pertanto gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della loro scadenza.
- d) la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sono presenti nello Statuto, agli articoli 9 comma 1 lett. d), 13 comma 3, 15 comma 1, art. 17 comma 3, le previsioni obbligatorie previste per le società a controllo pubblico dall'art. 11 comma 9 del d.lgs. 175/2016 ;

- l'adozione del regime in house per alcuni servizi comunali costituisce, in via generale, una soluzione che viene maggiormente incontro ai fabbisogni dei cittadini di Vicenza in un contesto socio economico sempre più difficile a causa soprattutto dei repentini cambiamenti che contraddistinguono l'attuale regime congiunturale; ad esempio, le emergenze climatiche e quelle derivanti dalla crisi epidemiologica covid-19, impongono, molto più che in passato, maggiore capacità di adattamento e di riprogrammazione, nonché l'adozione di misure organizzative appropriate ad ambienti in rapida evoluzione;

- a tale scopo ed in relazione alla scadenza del 20/11/20 del vigente contratto di global service "strade e pertinenze" di cui alla delibera di CC n. 50 del 13/07/2009 (prorogato con determina dirigenziale n. 2116 del 18/11/2019) e degli altri servizi come prorogati con determine dirigenziali

n.41 del 14/01/2020 (affissioni), n. 75 del 20/01/2020 (neve), n. 76 del 21.01.2020 (ERP gestione amministrativa), n. 127 28/1/20 (ERP gestione tecnica), n. 463 del 11/3/19 (acque meteoriche) si è svolta una lunga e complessa attività istruttoria che ha coinvolto i servizi competenti in relazione alle attività affidate, AIM Vicenza Spa e Valore Città AMCPS srl al fine di individuare e definire quali servizi comunali potevano essere svolti efficacemente in regime in house;

- sono stati pertanto predisposti lo schema di contratto quadro (**allegato 5**) e i capitolati speciali dei singoli servizi (allegati al contratto quadro, 5a servizio neve, 5b servizio verde pubblico comunale, 5c servizio strade, 5d segnaletica luminosa, 5e segnaletica orizzontale e verticale, 5f gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, 5g servizio affissioni, 5h gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, 5i servizi cimiteriali) così individuati ed è stata acquisita da Valore Città AMCPS srl l'offerta economica relativamente alla quale i dirigenti competenti hanno attestato la congruità tecnica ed economica (**allegati** 2a servizio neve, 2b servizio verde pubblico comunale, 2c servizio strade, 2d segnaletica luminosa, 2e segnaletica orizzontale e verticale, 2f gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, 2g servizio affissioni, 2h gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, 2i servizi cimiteriali), ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

- in tale prospettiva, a seguito della suddetta approfondita verifica tecnica, economica e normativa, si propone l'individuazione dei seguenti servizi, da affidare direttamente alla trasformata società:

- a) SERVIZIO NEVE
- b) SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE
- c) SERVIZIO STRADE
- d) SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA
- e) SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
- f) GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
- g) SERVIZIO AFFISSIONI
- h) GESTIONE PATRIMONIO PREVALENTEMENTE ABITATIVO COMUNALE
- i) SERVIZI CIMITERIALI

L'utilizzo del regime in house per determinati servizi, quali la gestione neve, manutenzione delle strade, segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, verde pubblico, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, affissioni, gestione del patrimonio prevalentemente abitativo e servizi cimiteriali, è motivato, innanzitutto, dalla natura dei singoli servizi che sono sostanzialmente di due tipi: quelli strumentali alle attività e alle funzioni comunali e quelli rivolti a tutti i cittadini di Vicenza che presentano caratteristiche peculiari e che conseguentemente richiedono modalità di gestione integrata ed interdisciplinare, perché perlopiù collegati ad esigenze ed a obiettivi di carattere sociale; ciò è evidente, ad esempio, nella gestione ERP.

Altri servizi, come nel caso dei servizi cimiteriali, richiedono attenzioni e livelli di qualità che solo una gestione diretta, o sottoposta ai vincoli ed ai controlli dell'in house, può più efficacemente consentire.

In altre situazioni, ad esempio nelle attività strumentali, vi sono anche evidenti ragioni di economicità in quanto a parità di condizioni economiche di mercato, risulta possibile raggiungere elevati livelli di qualità, di rapidità e di completezza di risposte specie nelle situazioni di emergenza, di flessibilità organizzative e così via, difficilmente ottenibili con il ricorso al mercato.

Con particolare riferimento ai servizi strumentali, si può inoltre affermare che il sistema in house è funzionale anche all'ottimale impiego delle risorse pubbliche anche in relazione con tutte le altre funzioni comunali; la gestione tecnica ed energetica del patrimonio comunale, in particolare, rispecchia direttamente le esigenze e le continue ed imprevedibili richieste di pronto intervento avanzate dai vari uffici comunali e dall'Amministrazione, spesso oggetto, negli ultimi anni di situazioni del tutto particolari ed urgenti, legate ai cambiamenti climatici e sociali di questi ultimi anni.

Come previsto dalla normativa (art. 192 comma 2 del d.lgs. 50/2016), l'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, presuppone una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'operazione *“avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

A tal proposito, si richiama integralmente la Relazione istruttoria (**allegato 4**), redatta anche ai fini di cui all'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012 con riferimento in particolare ai servizi cimiteriali, ove si sottolineano le ragioni di convenienza dell'affidamento in house, sottolineando, in particolare, quanto segue:

“La società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione dei servizi e, in particolare:

- *ha già dimostrato la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;*
- *ha una gestione in equilibrio;*
- *presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;*
- *possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;*
- *è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.*

Rispetto al recente passato, tuttavia, la scelta del modello “in-house providing” consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante rispetto all'appaltatore privato.

La scelta dell'affidamento diretto di tali servizi alla società in house providing Valore Città/Amcps S.r.l., rispetto all'ipotesi dell'affidamento a terzi operatori economici da individuare tramite gara, è motivata (come richiesto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) dalle seguenti considerazioni:

A) la società Valore Città Amcps S.r.l. svolge già oggi, per il Comune di Vicenza, i servizi di cui all'affidamento oggetto della presente analisi, mediante l'utilizzo di proprio personale che ha acquisito, nel corso degli anni, un know-how specifico che potrebbe andare perduto con l'affidamento dei servizi stessi ad altro gestore, nonostante l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 (come ha recentemente stabilito il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 936/2018);

B) l'affidamento in house a Valore Città Amcps S.r.l. garantisce al Comune un maggiore controllo su servizi pubblici ritenuti essenziali, come la gestione dei cimiteri, la manutenzione del verde, delle strade, della segnaletica, etc., individuando un unico referente per gli stessi, con conseguente semplificazione amministrativa, anche dal punto di vista della riduzione degli oneri e dei tempi di controllo e monitoraggio;

C) *l'esperienza e la conoscenza del territorio comunale di Valore Città Amcps S.r.l., d'altro canto, è senza dubbio superiore a quella che potrebbe avere un eventuale operatore economico terzo, consentendo interventi più efficaci ed efficienti a beneficio della comunità amministrata;*

D) *la gestione dei servizi strumentali ad un soggetto sottoposto al controllo analogo consentirà, infine, all'ente di conseguire risparmi sui costi indiretti derivanti dai tempi necessari per espletare le procedure di gara per i diversi servizi, tenuto conto dei rischi di contenzioso dati anche dai notevoli adempimenti burocratici.*

Inoltre, così come previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) la modalità di affidamento prescelta comporterà per il Comune i seguenti benefici per la collettività, con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche richiesti dalla norma:

E) *con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità si rileva che, nella fatti-specie, si è in presenza di attività di interesse generale assunte dal soggetto pubblico (titolare dei servizi medesimi) e che vengono gestiti indirettamente tramite un soggetto privato. Si tratta infatti di beni pubblici (strade, segnaletica, verde pubblico, edilizia residenziale pubblica, cimiteriali) da mantenere e rendere fruibili ai cittadini in condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme igienico-sanitarie.*

F) *Per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza, l'avvalimento della società in-house costituisce l'utilizzo di uno strumento agevole e diretto per il raggiungimento dei risultati di periodo potendo, in tempi più rapidi rispetto all'ente pubblico, porre in campo azioni concrete in settori che richiedono prontezza di intervento, pur nel rispetto della normativa contrattualistica pubblica.*

G) *Gli obiettivi di economicità, inoltre, sono senz'altro presenti se si tiene conto, da un lato, la possibilità di ridurre al minimo le fasi procedurali di decisione degli interventi e, dall'altro, considerata la presenza di una società operante da lungo tempo nel settore (seppure ora nella nuova veste in house) di poter utilizzare con minor dispendio le risorse esistenti sia di personale che finanziarie tramite un uso accorto delle stesse.*

H) *In ordine, poi, agli obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche occorre considerare che l'affidamento ad un unico Soggetto dell'intera gestione dei Servizi in regime di in house providing, oltre ad esonerare l'amministrazione dall'onerosità della gestione tecnica, che richiederebbe l'assunzione di personale dedicato, ed amministrativa, che comporta l'attivazione di molteplici procedure di affidamento delle singole prestazioni afferenti ciascun servizio, garantisce all'Ente proprietario la disponibilità degli utili che l'azienda dovesse produrre, a prescindere che gli stessi derivino dagli affidamenti da parte dell'ente proprietario o dalle commesse residuali che la normativa consente di svolgere per terzi”.*

Nella medesima Relazione, sotto il profilo della stretta convenienza economica e della congruità dei corrispettivi da riconoscere alla società, si è rilevato puntualmente, stante la mancanza di parametri di confronto Consip, la comparazione con il costo pro-capite del servizio erogato in altre città per dimensione, popolosità e collocazione geografica paragonabili a Vicenza. In tutti i servizi indicati, il costo appare inferiore rispetto alle citate altre realtà locali. Si rinvia comunque alla Relazione e alle tabelle ivi comprese.

- altro elemento fondamentale di valutazione è la verifica della sostenibilità economico finanziaria della società Valore Città AMCPS srl per la quale si fa integrale riferimento a quanto contenuto nella Relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria (**allegato 3**), ove si dimostra la sostenibilità della società nel quinquennio 2021-2025;

- tale manovra si configura, fra l'altro, come una misura riorganizzativa di società già totalmente partecipata dal Comune di Vicenza, per cui non si applica l'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016;

- risulta, inoltre, necessario che l'atto di trasformazione abbia decorrenza non oltre il 1/1/2021 al fine del corretto affidamento dei servizi;

- immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea della società delle modifiche statutarie, deve essere trasmessa all'ANAC la domanda di iscrizione nell'elenco delle società in house delle P.A. ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, condizione necessaria ai fini della legittimità dell'affidamento diretto dei servizi individuati;

- la Società Valore Città AMCPS s.r.l. ha condiviso l'opportunità di risolvere consensualmente ed anticipatamente il vigente contratto avente ad oggetto i servizi cimiteriali, scadente il 31/12/2021 e affidato con delibera CC n. 57 del 22/12/16, fissando il termine di cessazione al 31.12.2020, al fine di effettuare il nuovo affidamento, anche relativamente a tale servizio, alla trasformata società in house, con decorrenza 1.1.2021, sempreché tale trasformazione si attui;

Tutto ciò premesso,

Visto il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175;

Vista il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici ed in particolare l'art. 5 e l'art. 192 (regime speciale degli affidamenti in house).

Vista la delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 dell'ANAC "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*".

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 160/2019;
- lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 9/01/2013 n. 2 e successive modificazioni;
- il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2013 e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni ed i relativi atti di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell'Interno ex art. 154 del T.U.E.L.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2019 e successive modificazioni e la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo dell'Ente e mappe di attività, parzialmente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 13/03/2019;
- il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25 luglio 2018 che approva le Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018/2023;

- la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12/09/2018;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione – trasparenza e integrità 2020/2022, approvato con delibera di Giunta comunale n. 13 del 29/1/2020;
- delibera di Consiglio comunale n. 27 del 4/06/2019 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 dell'11/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG) e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29/04/2020 che ha approvato il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020/2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni.

VISTO l'allegato parere espresso dalla Commissione consiliare “Controllo e garanzia” nella seduta del 9 novembre 2020;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 47 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Visto il parere dei Revisori dei Conti (*allegato 6*);

Tutto ciò premesso;

A seguito di discussione (interventuti i cons. Dalla Rosa, Marchetti, Asproso, Tosetto, Pupillo, Sala, D'Amore, Balbi e Colombara);

Intervenuti l'arch. Carlo Rigon, Amministratore Unico di A.I.M. Valore Città A.M.C.P.S. Srl, e il Sindaco;

Intervenuti, per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione, i cons. Dalla Rosa, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico, Tosetto, a nome del gruppo consiliare Vinova, Colombara, a nome del gruppo consiliare Quartieri al centro, Baggio, a nome del gruppo consiliare Idea Vicenza-Rucco Sindaco, Asproso, a nome del gruppo consiliare Coalizione civica, e Albiero, a nome del gruppo consiliare Lega;

Proceduto alla **votazione per appello nominale della proposta in oggetto**, con il seguente esito:

Presenti	20	
Astenuti	/	
Votanti	20	

Favorevoli	20	Albiero, Baggio, Barbieri, Busin, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Lolli, Maltauro, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino, Zocca
Contrari	/	

DELIBERA

1) di prendere atto che con delibera dell'Assemblea di AIM Vicenza Spa del 3/11/20 quest'ultima ha deliberato quanto segue: " di procedere alla distribuzione di una porzione di euro 3.500.000,00 della voce "Riserve di fusione" iscritta nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e confermata nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2020 mediante assegnazione all'unico socio, con efficacia dal giorno 1 dicembre 2020, dell'intera quota rappresentante il 100% del capitale sociale della società "Valore Città AMCPS srl";

2) di trasformare, per le motivazioni riportate in narrativa, con decorrenza non oltre il 1/1/2021, la Società Valore Città AMCPS s.r.l. in società in house totalmente detenuta dal Comune di Vicenza;

3) di approvare lo statuto di Valore Città AMCPS s.r.l., **allegato 1** alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli adeguamenti necessari dello statuto esistente idonei a rendere la persona giuridica in oggetto una società in possesso di tutti i descritti ed imprescindibili requisiti dell'in house, dando mandato al Sindaco (o suo delegato) al fine di partecipare all'assemblea della società anzidetta che approverà le modifiche statutarie in oggetto;

4) di dare atto che l'operazione di cui al punto 1) si configura come una misura riorganizzativa di società già totalmente partecipata dal Comune di Vicenza, finalizzata alla gestione ottimale di alcuni servizi comunali;

5) di prendere atto che i Dirigenti competenti hanno verificato ed attestato la congruità economica dell'offerta presentata Valore Città AMCPS srl (allegati 2a servizio neve, 2b servizio verde pubblico comunale, 2c servizio strade, 2d segnaletica luminosa, 2e segnaletica orizzontale e verticale, 2f gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, 2g servizio affissioni, 2h gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, 2i servizi cimiteriali);

6) di approvare la Relazione sulla sostenibilità economico finanziaria della società in house (**allegato 3**) e la Relazione istruttoria contenente la valutazione di congruità tecnica ed economica della gestione in house di alcuni servizi comunali da parte di Valore Città AMCPS srl (allegato 4), a cui si fa integrale riferimento ai fini della necessaria esplicazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ;

7) di affidare, pertanto, dal 1/1/2021 al 31/12/30, alla Società *in house* Valore Città AMCPS s.r.l., interamente posseduta dal Comune di Vicenza, i seguenti servizi comunali :

- SERVIZIO NEVE
- SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE
- SERVIZIO STRADE
- SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA
- SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
- GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
- SERVIZIO AFFISSIONI
- GESTIONE PATRIMONIO PREVALENTEMENTE ABITATIVO COMUNALE
- SERVIZI CIMITERIALI

8) di approvare lo schema di contratto quadro allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**allegato 5** che contiene i seguenti capitoli speciali: 5a servizio neve, 5b servizio verde pubblico comunale, 5c servizio strade, 5d segnaletica luminosa, 5e segnaletica orizzontale e verticale, 5f gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, 5g servizio affissioni, 5h gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, 5i servizi cimiteriali), autorizzando, altresì, il dirigente del Servizio Programmazione e contabilità economico finanziaria ad approvare eventuali modifiche e/o rettifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

9) di incaricare il dirigente del Servizio Programmazione e contabilità economico finanziaria all'adozione di tutti i necessari conseguenti atti, immediatamente dopo l'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea Valore Città AMCPS s.r.l., ai fini dell'iscrizione del Comune di Vicenza nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, oltre che dell'adozione dei provvedimenti necessari al fine di garantire la continuità dei servizi fino al 31 dicembre 2020;

10) di risolvere consensualmente il vigente contratto avente ad oggetto i servizi cimiteriali, scadente il 31/12/2021 e affidato con delibera CC n. 57 del 22/12/16, fissando la cessazione al 31.12.2020, al fine di effettuare il nuovo affidamento alla trasformata società in house con decorrenza 1.1.2021, sempreché tale trasformazione si attui;

11) di dare atto che “la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale” ai sensi dell'art. 192, comma 1 penultimo capoverso del D. Lgs. 50/2016 e che, pertanto, l'efficacia dei precedenti punti 7) e 8) del presente deliberato è subordinata alla presentazione della suddetta domanda di iscrizione;

12) di dare atto che la società dovrà rispettare i limiti di fatturato di cui all'art. 16, comma 3 del D. Lgs. 175/2016, la disciplina del D. Lgs. 50/2016 in tema di acquisto di beni e servizi e le regole per la gestione del personale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 175/2016;

13) di incaricare il dirigente del Servizio Programmazione e contabilità economico finanziaria di ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto in

applicazione dell'art. 192, commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012.

Con separata **votazione per appello nominale**, di seguito riportata, la presente deliberazione è **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, attesa l'urgenza di procedere all'affidamento dei servizi pubblici locali rispettando il cronoprogramma stabilito:

Presenti	20	
Astenuti	/	
Votanti	20	
Favorevoli	20	Albiero, Baggio, Barbieri, Busin, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Lolli, Maltauro, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Reginato, Rucco, Soprana, Sorrentino, Zocca
Contrari	/	

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE - TRASFORMAZIONE DI VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. IN SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI VICENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAR DATA DAL 1/1/2021 ALLA SOCIETA' IN HOUSE VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. DEI SERVIZI NEVE, VERDE PUBBLICO, STRADE, SEGNALETICA, GESTIONE TECNICA E ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFISSIONI, PATRIMONIO ABITATIVO, SERVIZI CIMITERIALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

avv. Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)